

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2146 di mercoledì 15 aprile 2009

I quesiti sul decreto 81/08: sulla conformita' delle macchine

È necessaria una dichiarazione attestante che un carrello elevatore sia conforme, per quanto riguarda i dispositivi di protezione contro il ribaltamento, al D. Lgs. n. 81/2008? È sufficiente la dichiarazione di conformità CE? A cura di G. Porreca.

Pubblicità

Quesito sull'applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 in relazione alla sicurezza delle macchine costruite prima o dopo la normativa di recepimento delle direttive comunitarie di riferimento.

Il quesito

L'allegato V, parte II, punto 2.5 del D. Lgs. n. 81/2008 richiede che i carrelli elevatori siano dotati di dispositivi per limitare i rischi di ribaltamento. Un cliente della nostra società che si occupa della vendita di carrelli elevatori ci ha richiesto una dichiarazione attestante che la macchina sia conforme, per quanto riguarda i dispositivi di protezione contro il ribaltamento, al D. Lgs. n. 81/2008. È obbligatorio rilasciare tale dichiarazione o basta consegnare la dichiarazione di conformità CE del costruttore?

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

.

Risposta a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it)

L'allegato V al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, detta delle prescrizioni di sicurezza applicabili, secondo quanto indicato nell'art. 70 comma 2 dello stesso D. Lgs., alle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione, e quindi, se si tratta di macchine, a quelle costruite o messe a disposizione prima del D.P.R. n. 459/1996 contenente il regolamento sulla sicurezza delle macchine. In tal caso è necessario, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 459/1996, che il venditore accompagni la macchina con una dichiarazione attestante la conformità della stessa alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore dello stesso D.P.R. n. 459/1996, che è avvenuta il 21 settembre 1996.

Per le macchine costruite o messe a disposizione dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996, come si verifica nel caso in esame, si applica invece la disposizione di cui all'art. 70 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 in base al quale le macchine stesse devono essere conformi alle specifiche disposizioni regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e quindi in particolare nel caso in esame devono rispondere alle disposizioni proprio del D.P.R. n. 459/1996.

Per quanto sopra detto, quindi, al carrello elevatore di cui al quesito si applicano tutte le procedure previste dallo D.P.R. n. 459/1996 per cui il venditore è tenuto a corredare lo stesso del manuale di istruzioni per l'uso, della marcatura CE e della dichiarazione di conformità CE con la quale il costruttore ha sostanzialmente attestato di aver effettuata la valutazione dei rischi legati alla macchina stessa e di aver provveduto ad adottare le conseguenziali misure di sicurezza.

▪ Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.